

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 96 del 20/02/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B, DEL D.LGS 36/2023 DELLA FORNITURA DI "KIT GEMINI A E B E KIT ELFO B" OCCORRENTE AGLI IFO PER IL PERIODO DI UN ANNO ALLA SOCIETA' COMECER SPA (CIG 96588986C7).

Esercizi/o e conto 2024 (5 01 01 03 11) Centri/o di costo 3050300

- **Importo presente Atto: € 81.178,80**

- **Importo esercizio corrente: € 81.178,80**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2024/2 FA

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-98-2024

L'estensore

Giovanni Ricci

Il Responsabile del Procedimento

Andrea Scotti

**Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e
Servizi**

Andrea Scotti

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO N. 1

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e il decreto legislativo 23.12.22, n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con determinazione n. G03488 del 30.3.2021;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” s.m.i.;
- Viste le disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza in relazione alla contribuzione di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266 art. 1 comma 67;
- Vista la deliberazione n. 42 del 25 gennaio 2024 avente ad oggetto “Conferimento delle deleghe ai Dirigenti del ruolo professionale tecnico amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri da parte del Direttore Generale”
- Rilevato che nella succitata deliberazione il Direttore Generale ha delegato al Direttore della UOC ABS “Adozione degli atti, dei provvedimenti e delle comunicazioni inerenti le procedure di gara per l’affidamento delle forniture di beni e servizi non di

competenza di altre UOC/UOSD, ivi compreso il potere di stipulare i relativi contratti di appalto, gli atti aggiuntivi e gli atti di sottomissione, nonché di emettere i relativi ordinativi fino all'importo pari alla soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari; escutere garanzie provvisorie e definitive”;

- Premesso che con determinazione n. 164 del 16.2.2023 è stata affidata alla società Comecier SPA la fornitura di dispositivi KIT GEMINI A (n. 600 conf. da 50), KIT GEMINI B (n. 8400 conf. da 240) e KIT ELFO B (n. 8400 conf. da 100) per le attività di diagnostica PET per l'anno 2023 con possibilità di rinnovo per l'anno 2024;
che, con nota del 18 gennaio 2024, la Responsabile della UOSD di Medicina Nucleare IRE degli IFO ha rappresentato la necessità di attivare la procedura di rinnovo;
- Vista la nota della Responsabile della UOSD di Medicina Nucleare IRE nella quale si evidenzia che la tipologia e le caratteristiche dei suddetti dispositivi non consentano l'impiego di prodotti equivalenti e giustificano la dichiarazione di infungibilità, poiché trattasi di kit per la dispensazione, infusione e somministrazione dei radiofarmaci PET, specifici per la strumentazione COMECER in uso presso la struttura di Medicina Nucleare IRE;
- Preso Atto del parere favorevole del Direttore della S.C. Farmacia IFO sull'acquisizione della fornitura in oggetto;
- Considerato che, la società COMECER S.p.A., unico operatore in grado di fornire detti prodotti, con comunicazione del 31 gennaio 2024 si è resa disponibile al rinnovo del contratto relativo alla fornitura in oggetto;
- Ritenuto pertanto, opportuno, di dover procedere all'affidamento, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera B del D.Lgs. 36/2023, alla società **Comecer S.p.A.** della fornitura di “**dispositivi KIT GEMINI A (n. 600 conf. da 50), KIT GEMI-**

NI B (n. 8400 conf. da 240) e KIT ELFO B (n. 8400 conf. da 100)”, occorrente alla UOSD di Medicina Nucleare IRE degli IFO per il periodo di un (1) anno (2024), per un importo complessivo pari ad euro **70.980,00** iva esclusa al 22%, ai prezzi indicati nell’offerta che si allega in copia;

Tenuto conto che la spesa complessiva di euro **81.178,80**, iva inclusa al 22% può gravare sul bilancio dell’esercizio 2024 sul conto economico 5 01 01 03 11 (budget Farmacia), c.d.c. 3050300;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- affidare ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera B del D.Lgs. 36/2023, la fornitura di “**dispositivi KIT GEMINI A (n. 600 conf. da 50), KIT GEMINI B (n. 8400 conf. da 240) e KIT ELFO B (n. 8400 conf. da 100)”,** occorrente alla UOSD di Medicina Nucleare IRE degli IFO per il periodo di un (1) anno (2024), alla società **Comecer S.p.A.** (CIG **96588986C7**), per un importo complessivo pari ad euro **70.980,00** iva esclusa al 22%, al prezzo indicato nell’offerta che si allega in copia;
- far gravare la spesa di euro **81.178,80**, iva inclusa al 22% sul conto economico 5 01 01 03 11 (budget Farmacia) del bilancio dell’esercizio 2024, c.d.c. 3050300;
- nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Andre Scotti – Direttore Sostituto UOC Acquisizione Beni e Servizi;
- nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la D.ssa Rosa Sciuto, Responsabile UOSD di Medicina Nucleare IRE.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Andrea Scotti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Offerta nr. 2400404 rev. 0
Oggetto: KIT - V2620 - IFO ROMA - CIG: 96588986C7
Il documento include n° 13 pagine

Alla c.a.: **Giovanni Ricci**

Email: abs@cert.ifo.it

IST.FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMA

VIA ELIO CHIANESI, 53

00144 ROMA

RM IT

Castel Bolognese, 31/01/24

Nostro riferimento: Offerta nr. 2400404 rev. 0

Oggetto: KIT - V2620 - IFO ROMA - CIG: 96588986C7

Gentile Giovanni Ricci,

In seguito alla vostra richiesta via mail del 25/01/2024, siamo lieti di inviarVi la nostra migliore offerta per i materiali/servizi riportati in oggetto.

SITI DI INSTALLAZIONE

La presente proposta si riferisce all'installazione eseguita da Comecer S.p.A. nel sito:

Numero commessa Comecer	Indirizzo del sito
V2620	IST.FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMA

APPARECCHIATURE

Lista apparecchiature:

Nr	Denominazione apparecchiatura / impianto	Matricola
1	Althea	V2620-38268+39170
2	ELFO	V2620-24A1A006
3	ELFO	V2620-24A1A007
4	ELFO	V2620-24A1A010

RIEPILOGO PREZZI

Nr	Codice	Descrizione	Prezzo Unitario	Qtà	Prezzo Tot. EUR
1	3821402005.02	KIT STERILE ALTHEA A GEMINI	€ 16,10	600	€ 9.660,00
2	3821402004.01	KIT STER. ALTHEA B GEMINI 5 ML	€ 3,10	8400	€ 26.040,00
3	24A1A00011	KIT STERILE ELFO B NEW	€ 4,20	8400	€ 35.280,00
Prezzo Totale EUR					€ 70.980,00

In caso di indisponibilità lotti a magazzino, si prega di fare riferimento alle seguenti tempistiche di produzione:

- ✓ 3821402005.02 - KIT STERILE ALTHEA A GEMINI: 18 settimane da ricevimento ordine
- ✓ 3821402004.01 - KIT STER. ALTHEA B GEMINI 5 ML: 20 settimane
- ✓ 24A1A00011 - KIT STERILE ELFO B NEW: 13 settimane

CONDIZIONI DI FORNITURA

SPEDIZIONE:	2 settimane da ricevimento Ordine (Esclusi i periodi di Agosto e Natale) – in base alle disponibilità di magazzino
RESA:	PORTO FRANCO
PAGAMENTO:	B.B. 60 GG. DF. FM. S.P.
VALIDITÀ:	L'offerta è valida fino al 31/03/2025
IVA:	ESCLUSA
ALLEGATO "B":	CONDIZIONI GENERALI

Richieste particolari al momento della fatturazione (numero di copie, intestazione della fattura, autorizzazione alla fatturazione, ecc.) devono essere specificate nell'ordine inoltrato a Comecer.

La fattura per i servizi oggetto della presente proposta (esclusi i contratti di manutenzione) sarà emessa il giorno della spedizione per le forniture di ricambi e alla fine del mese per gli interventi in sito

La presente offerta è valida solo ed esclusivamente se non sono presenti pendenze amministrative inerenti a nessuno dei servizi offerti da Comecer Spa o uno dei partner ufficiali.

La pandemia COVID-19 così come l'attuale crescita dei prezzi delle spese di trasporto influenzate dall'incremento delle materie prime e dalle recenti vicende mondiali, sta influenzando i flussi commerciali globali secondo un ritmo e una portata senza precedenti. In tali situazioni inedite, è stata messa duramente alla prova la capacità dei servizi di trasporto e spedizione, di continuare a trasportare merci senza interruzioni. Alla luce di ciò, per quanto applicabile, qualsiasi quotazione riguardante la spedizione e trasporto, allorquando applicabile come riportato nel presente documento, è da considerarsi una quotazione preliminare non vincolante che potrebbe essere rivista da Comecer nel momento in cui la stessa debba essere effettuata. Pertanto, Comecer si riserva il diritto di addebitare al Committente qualsiasi ulteriore aumento di prezzo sostenuto in relazione alla spedizione e al trasporto, fornendo al Committente tutti i documenti giustificativi pertinenti e a condizione che Comecer faccia del suo meglio per ridurre al minimo tale aumento di prezzo. Comecer si riserva il diritto di rivedere il programma lavori in base alle necessità.

L'epidemia di COVID-19 e le misure sostanziali (ad esempio le norme di ingresso e quarantena) hanno influito sui costi dei permessi di viaggio e di lavoro poiché a volte le modifiche alle normative vengono apportate senza preavviso e con effetto immediato; pertanto, Comecer addebiterà al Committente tutti i costi pertinenti sostenuti fermo restando che Comecer farà del suo meglio al fine di ridurre al minimo tali costi. Comecer si riserva il diritto di rivedere il programma lavori in base alle necessità.

Impatti della catena di approvvigionamento

Le parti convengono espressamente che, nonostante qualsiasi disposizione contraria, Comecer non sarà responsabile per eventuali ritardi o inadempienze a seguito di indisponibilità o ritardo nella ricezione di materiali, parti, componenti, servizi di terze parti (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, servizi di trasporto o spedizione) o altre forniture richieste (nel prosieguo singolarmente "Materiale" e collettivamente "Materiali") e/o Comecer non sarà responsabile per qualsiasi aumento del costo di qualsiasi Materiale tra la data dell'Offerta e, nel caso di un determinato articolo, la data in cui Comecer riceverà la conferma finale del prezzo da parte della terza parte.

Comecer informerà tempestivamente il Committente di tale ritardo e/o aumento di prezzo (a condizione che il mancato avviso tempestivo non impedisca a Comecer di richiedere un indennizzo, tranne nella misura in cui tale inadempienza sia pregiudizievole per il Committente), indicando il periodo di tempo in

cui si prevede che l'evento continui o l'aumento del suddetto prezzo (se ragionevolmente noto). Inoltre, Comecer dovrà compiere sforzi commercialmente ragionevoli per porre fine al ritardo o all'aumento dei prezzi e ridurre al minimo gli effetti. Qualsiasi ritardo nella ricezione di qualsiasi Materiale e/o qualsiasi aumento del costo di qualsiasi Materiale sarà un ritardo scusabile; le tempistiche saranno prorogate per un periodo di tempo almeno pari al tempo perso dovuto al ritardo e qualsiasi conseguenza sui prezzi e/o impatto nel programma lavori sarà ragionevolmente determinato da Comecer.

Per quanto riguarda il tariffario degli interventi tecnici, a causa di crescenti pressioni inflazionistiche e/o condizioni economiche incerte, Comecer si riserva il diritto di aumentare le tariffe orarie di lavoro stabilite nella presente Offerta (o successive modifiche) in qualsiasi momento con un preavviso scritto di dieci (10) giorni.

La presente Offerta è soggetta alle condizioni di fornitura ivi disposte e alle condizioni generali di offerta ivi riportate; sottoscrivendo la presente Offerta, Lei, in qualità di Committente, dichiara di conoscere e accettare tali condizioni.

Distinti saluti,

COMECER S.p.A.

Company subject to management and coordination by ATS Corporation
Via Maestri del lavoro, 90 | 48014 Castel Bolognese (RA) | Italy
t: +39 0546 656375 | f: +39 0546 656353
comecer@comecer.com | <http://www.comecer.com>
C.F./P.I./VAT Nr.02404790392
CAP.SOC.EURO 1.000.000 i.v. | R.E.A.C.C.I.A.A. RA198808 | REG IMPR. RA: 02404790392

FIRMA



Violani Beatrice

Medical Devices & Digital Solutions

bviolani@comecer.com

Per ACCETTAZIONE

.....
Il Committente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il Committente dichiara di aver letto ed inteso e di approvare espressamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Offerta contenute nell'Allegato "B": art. 2 (Efficacia della proposta - Termini, forma e modo dell'accettazione), limitatamente ai paragrafi 3 e 4; art. 3 (Luogo, tempi e modalità dell'esecuzione della prestazione, limitatamente ai paragrafi 3 e 6; art. 4 (Responsabilità e Limitazioni); art. 5 (Garanzie); art. 6 (Modalità e termini di pagamento) limitatamente ai paragrafi 4, 5, 9 e 10; art. 7 (Sospensione dell'esecuzione); art. 8 (Durata dell'accordo e recesso); art. 9 (Salute e Sicurezza sul Lavoro); art. 10 (Riservatezza) limitatamente al paragrafo 6; art. 11 (Clausola risolutiva espressa); art. 12 (Forza Maggiore ed impedimenti all'esecuzione della prestazione); art. 13 (Variazioni - Invalidità); art. 15 (Legge applicabile e Foro esclusivamente competente); 17 (Codice di Condotta - Modello Organizzativo).

.....
Il Committente

ALLEGATO "B"

CONDIZIONI GENERALI DI OFFERTA

1 - Oggetto.

1 - Oggetto del presente contratto ("**Contratto**") sono esclusivamente i servizi di manutenzione degli impianti "Comecer" e/o di terzi ("**Impianto/i**") e/o la fornitura di ricambi ("**Pezzo/i di Ricambio**") degli Impianti (di seguito complessivamente definiti come "**Servizio/i**"), così come indicati nell'offerta ("**Offerta**").

2 - **Comecer**, pertanto, si obbliga all'esecuzione delle prestazioni prescelte dal **Committente** tra i **Servizi** indicati nell'**Offerta** senza che, nel corso del rapporto negoziale, possano essere apportate modifiche e/o variazioni da parte del **Committente**.

3 - Sono espressamente esclusi dall'oggetto del presente **Contratto** tutti i servizi che non sono espressamente richiamati nell'**Offerta** ed accettati dalle parti.

4 - Il presente **Contratto** è composto e formato dall'**Offerta**, dalle presenti condizioni generali ("**Condizioni Generali**") - che sono contenute nell'Allegato "A" dell'**Offerta** - e dagli altri Allegati (se) indicati nella stessa **Offerta**. Fatto salvo un diverso ed espresso accordo tra le parti in forma scritta, il presente **Contratto** è l'unico documento ed atto che definisce i termini e le condizioni relativi ai **Servizi di Comecer**. Eventuali termini e condizioni diversi od aggiuntivi proposti dal **Committente**, anche tramite moduli prestampati od in qualsivoglia altra forma, o comunque richiamati dal **Committente** in propri documenti, non avranno efficacia alcuna nei confronti di **Comecer**.

5 - In caso di incongruenze tra le disposizioni contrattuali previste dalle Condizioni Generali e quelle degli **Allegati**, le previsioni contrattuali delle Condizioni Generali prevarranno per la parte normativa, mentre quelle contenute negli Allegati prevarranno per la parte tecnica.

2 - Efficacia dell'Offerta - Termini, forma e modo dell'accettazione.

1 - Fatto salvo quanto altrimenti espressamente indicato nell'**Offerta**, essa è ferma ed irrevocabile per il periodo di trenta (30) giorni dalla sua comunicazione al **Committente**.

2 - L'**Offerta** si intende accettata, ed il **Contratto** si intenderà perfezionato, quando pervenga a **Comecer** l'accettazione scritta del **Committente** con la forma e le modalità di cui all'art. 2.3.

3 - L'accettazione del **Committente** dovrà essere fatta per scritto mediante sottoscrizione dell'**Offerta** ed approvazione delle clausole vessatorie contenute nelle **Condizioni Generali**.

4 - E' priva di qualsiasi efficacia negoziale e non impegna in alcun modo **Comecer** l'eventuale proposta formulata dai suoi agenti, e/o venditori e/o rappresentanti, salvo espressa autorizzazione in tal senso da parte della stessa **Comecer**.

3 - Luogo, tempi e modalità dell'esecuzione della prestazione.

1 - **Comecer** si impegna ad eseguire i **Servizi** tramite personale qualificato in possesso di idonea formazione tecnica nel rispetto delle norme vigenti e in conformità con le cognizioni tecniche proprie del settore cui afferisce la prestazione richiesta.

2 - Il luogo di esecuzione della prestazione si intenderà il sito indicato nell'**Offerta**.

3 - **Comecer** si obbliga ad eseguire la prestazione nei tempi indicati nell'**Offerta**, in base al tipo di **Servizio** scelto dal **Committente**, ad eccezione degli interventi tecnici programmati da eseguire in data concordata, di volta in volta, tra le **Parti**. Per gli interventi di manutenzione su chiamata, per cui si rendono necessari i **Pezzi di Ricambio**, **Comecer** garantisce le tempistiche di intervento specificate in **Offerta**, fatto salvo il caso in cui il **Pezzo di Ricambio** è momentaneamente indisponibile a magazzino. I tempi di esecuzione dei **Servizi** qui previsti non hanno carattere essenziale, ma solamente indicativo.

4 - Nell'ipotesi in cui il **Committente** abbia indicato anche gli *optionals* fra i **Servizi** prescelti, i test saranno eseguiti durante l'intervento tecnico programmato, il cui tempo di esecuzione sarà prorogato di un giorno.

5 - Il **Committente** si obbliga a liberare e bonificare gli **Impianti** sui quali deve essere eseguito il Servizio in oggetto da ogni materiale tossico e/o radioattivo almeno 12 (dodici) ore prima del termine previsto per l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte di **Comecer**.

6 - In generale, il **Committente** deve consentire a **Comecer** di eseguire i **Servizi** nei termini ed alle condizioni qui previste. In tale contesto il **Committente** sarà tenuto, tra l'altro, (a) a mettere a disposizione di **Comecer** tutte le informazioni necessarie (anche relativamente ai locali ove dovrà operare, es. particolari condizioni ambientali, di salute e sicurezza etc.) ed (b) a fornire tutto il supporto logistico ed eventualmente di personale necessario per permettere l'esecuzione da parte della stessa **Comecer** dei **Servizi** oggetto del presente **Contratto** (es. particolari condizioni ambientali, di salute e sicurezza etc.). Qualora l'esecuzione dei **Servizi** dovesse richiedere il conseguimento di autorizzazioni, certificazioni od altro tipo di permesso, ciò sarà a carico ed a spese del **Committente**. In difetto di tale attività di collaborazione da parte del **Committente**, **Comecer** non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi o non conformità connesse all'esecuzione dei **Servizi**.

7 - Fatto salvo un diverso accordo scritto tra le parti o quanto indicato nell'Offerta, i **Pezzi di Ricambio** saranno consegnati al tempo e nel luogo di esecuzione delle attività di manutenzione, se i Servizi includono l'attività di manutenzione; qualora i Pezzi di Ricambio siano l'unico oggetto del Servizio. essi saranno consegnati DAP (luogo definito) INCOTERMS 2010 ICC.

4 - Responsabilità e Limitazioni.

1 - Il **Committente** si impegna a manlevare **Comecer** - salvo i casi di dolo o colpa grave di quest'ultima - da ogni pretesa e richiesta di terzi connessa e conseguente all'esecuzione delle prestazioni effettuate in esecuzione del presente **Contratto**.

2 - Fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave imputabili a **Comecer**, la responsabilità della stessa **Comecer** nei confronti del **Committente**, relativamente ai **Servizi**, o comunque connessa all'esecuzione degli obblighi previsti dal presente **Contratto**, non potrà in alcun caso essere superiore ad un importo pari al corrispettivo convenuto tra le parti per il **Servizio** oggetto di contestazione. Inoltre, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave, in nessun caso **Comecer** potrà essere ritenuta responsabile per l'eventuale danno da lucro cessante e/o per danni indiretti quali, a titolo esemplificativo, i danni derivanti da mancato guadagno, fermo fabbrica od altra attività, ritardi od eventuali responsabilità del **Committente** verso terzi. Le limitazioni ed esclusioni di responsabilità previste dal presente articolo 4.2 operano con riferimento ad ogni pretesa ed azione avanzata dal **Committente** nei confronti di **Comecer** in relazione al **Contratto**, sia di natura contrattuale che di natura extracontrattuale.

5 - Garanzie.

1 - **Comecer** garantisce al **Committente** che i **Servizi** saranno realizzati a regola d'arte e che i **Pezzi di Ricambio** utilizzati nell'esecuzione della prestazione saranno esenti da vizi di fabbricazione (di seguito "**Garanzia**"). La **Garanzia** avrà la seguente durata:

- (a) sei (6) mesi dalla data di esecuzione, per i Servizi relativi alle attività di manutenzione
- (b) un (1) anno dalla data di esecuzione, per la fornitura di Pezzi di Ricambio (qualora quest'ultima sia inclusa nell'attività di manutenzione);
- (c) un (1) anno dalla consegna, qualora oggetto del Servizio sia esclusivamente la fornitura dei Pezzi di Ricambio.

2 - Fermo quando stabilito nell'art. 5.1 che precede, qualsiasi difetto e vizio relativo ai **Servizi** od ai **Pezzi di Ricambio** dovrà essere denunciato per iscritto a **Comecer**, a pena di decadenza, entro il termine di 8 (otto) giorni dalla data della scoperta. La contestazione scritta del **Committente** dovrà contenere la specifica individuazione del **Servizio** o **Pezzo di Ricambio** difettoso ed un'esauriente descrizione del difetto stesso.

3 - Qualora ricorra il vizio e/o difetto e la denuncia sia stata effettuata nei termini e nei modi di cui alle presenti **Condizioni Generali**, e non sia decorso il termine di cui all'art. 5.1 che precede, **Comecer** si impegnerà, entro un termine ragionevole avuto riguardo all'entità del vizio/difetto oggetto di contestazione, ad:

- i) eseguire nuovamente il **Servizio**; e/o
- ii) a riparare a proprie spese il **Pezzo di Ricambio** od, in alternativa ed a propria discrezione, a sostituirlo gratuitamente; in tale ultimo caso **Comecer** potrà in tal caso esigere la restituzione del **Pezzo di Ricambio** difettoso.

4 - Fatto salvo il termine di durata di cui all'art. 5.2 che precede, la Garanzia verrà in ogni caso meno e non potrà essere fatta valere dal **Committente** qualora:

- i) i vizi/difetti siano dovuti ad caso fortuito o forza maggiore;

- ii) i vizi/difetti siano conseguenza della negligenza nell'utilizzo degli Impianti o del danneggiamento degli stessi ad opera del Committente;
- iii) gli Impianti, per i quali l'intervento sia stato richiesto, risultino essere stati manomessi o riparati in modo improprio e non corretto e comunque senza il preventivo consenso di Comecer;
- iv) gli Impianti siano stati utilizzati, dal Committente o da terzi, in modo non conforme alle regole di utilizzo, o per finalità diverse rispetto a quelle cui sono destinati;
- v) il prezzo dei Servizi e/o dei Pezzi di Ricambio oggetto di garanzia non sia stato integralmente corrisposto alle condizioni e nei termini di pagamento pattuiti.

5 - Il presente articolo 5, ed in particolare quanto stabilito all'art. 5.3 che precede, delle presenti **Condizioni Generali** definisce in modo esaustivo ed esclusivo gli obblighi, le responsabilità e gli adempimenti ai quali **Comecer** sarà tenuta nei confronti del **Committente** in caso di vizi e difetti dei **Servizi e/o Pezzi di Ricambio**. In ragione di quanto precede, e fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave imputabili alla stessa **Comecer**, ogni altra obbligazione, garanzia e/o responsabilità (anche di legge) di **Comecer**, relativa ai **Servizi e/o ai Pezzi di Ricambio**, deve considerarsi espressamente esclusa.

6 - Modalità e termini di pagamento.

1 - Il corrispettivo dovuto dal **Committente** a **Comecer** per l'esecuzione dei **Servizi** è quello indicato nell'Offerta in relazione al tipo di **Servizio** richiesto dal **Committente**.

2 - I prezzi di cui al precedente art. 6.1 includono le ore di lavoro impiegate dai tecnici di **Comecer**, nonché le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute da questi ultimi per l'esecuzione della prestazione, mentre l'IVA è esclusa.

3 - Il corrispettivo sarà addebitato, a titolo di penale e salvo il maggior danno, anche nel caso in cui il **Committente** non consenta, o renda difficile, l'accesso al sito indicato nell'**Offerta** o, comunque, l'intervento sugli **Impianti** la cui manutenzione è oggetto del presente **Contratto**.

4 - Tutti i prezzi dei **Pezzi di Ricambio** hanno validità di un (1) anno solare. Per gli anni solari di vigenza del **Contratto** successivi al primo, **Comecer** si impegna ad inviare all'inizio del secondo e del terzo anno il nuovo listino dei prezzi dei **Pezzi di Ricambio**, da intendersi sostitutivo dell'allegato n. 2, che il **Committente** dichiara di accettare sin da ora.

5 - Qualora **Comecer** non invii il listino dei prezzi dei **Pezzi di Ricambio** entro trenta (30) giorni dall'inizio del secondo e del terzo anno di durata del presente **Contratto**, si intenderanno in vigore i prezzi applicati nell'anno precedente.

6 - Il corrispettivo dei **Pezzi di Ricambio** dovrà essere versato entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione della fattura da parte di **Comecer** mediante bonifico bancario. La fattura relativa ai **Pezzi di Ricambio** verrà emessa da parte di **Comecer** al tempo della consegna.

7 - Il corrispettivo per i **Servizi** di durata annuale od infra-annuale verrà fatturato da **Comecer** per un 50% al perfezionamento del **Contratto** e per il residuo 50% all'inizio del secondo semestre e dovrà essere versato dal **Committente** entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione della fattura di **Comecer**, mediante bonifico bancario.

8 - Il corrispettivo per i Servizi di durata pluriennale sarà fatturato da **Comecer** in rate semestrali anticipate di pari importo e dovrà essere versato dal **Committente** entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione della fattura di **Comecer**, mediante bonifico bancario.

9 - In deroga all'art. 1460 c.c., eventuali contestazioni o eccezioni sollevate dal **Committente** non legittimano il medesimo a sospendere i pagamenti a favore di **Comecer** alla scadenze pattuite.

10 - Nelle ipotesi di mancato o ritardato pagamento a carico del **Committente** decorreranno, dalle date di scadenza, interessi moratori nella misura prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 231/2002 senza che ciò precluda comunque a **Comecer** la facoltà di tutelare le proprie ragioni nelle maniere che riterrà più opportune.

7 - Sospensione dell'esecuzione.

1 - **Comecer**, previa comunicazione inviata al **Committente**, può decidere unilateralmente la sospensione totale o parziale della prestazione, nelle seguenti ipotesi:

- i) ritardato o mancato pagamento del corrispettivo, qualunque ne sia l'importo, da parte del Committente;
- ii) inadempimento da parte del Committente delle obbligazioni contemplate dal presente Contratto, ivi espressamente incluso l'impedimento o la sussistenza di ostacoli che precludano o rendano gravoso a Comecer l'accesso ai luoghi e/o Impianti dove deve essere eseguita la prestazione;

- iii) ritardato o mancato pagamento del corrispettivo relativo ad altri Servizi forniti da Comecer al Committente, fatto salvo il caso in cui il ritardo o mancato pagamento sia dovuto a difetto dei Servizi o dei Pezzi di Ricambio riconosciuto da Comecer;
- iv) violazione, da parte del Committente, degli obblighi e/o delle specifiche misure di prevenzione e protezione, individuate di concerto con Comecer, ai sensi dell'art. 9 delle presenti Condizioni Generali, al fine di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in esecuzione del Contratto.

2 - Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al precedente art. 7.1, e fatta salva la facoltà di **Comecer** di risolvere il presente **Contratto** e/o di richiedere eventuali danni, **Comecer** riprenderà l'esecuzione delle prestazioni solamente nel momento in cui il **Committente** avrà posto termine e sanato l'inadempimento contrattuale. Il **Committente** non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo per eventuali danni subiti per effetto della legittima sospensione da parte di **Comecer** delle prestazioni oggetto del presente **Contratto**.

3 - Fatta salva la facoltà di **Comecer** di risolvere il presente **Contratto** e/o di chiedere eventuali danni, nel caso di sospensione, i termini per l'esecuzione dei **Servizi** da parte della stessa **Comecer** si intendono prorogati per un periodo di tempo pari a quello della durata dell'interruzione dipendente da causa imputabile al **Committente**.

8 - Durata dell'accordo e recesso.

1 - Il presente **Contratto** ha la durata indicata nell'**Offerta**.

2 - Il **Committente** potrà recedere dal presente **Contratto** prima della scadenza, solamente qualora **Comecer** non abbia ancora dato inizio alla sua esecuzione e con un preavviso di 30 (trenta) giorni, mediante lettera raccomandata a.r., dietro pagamento di un corrispettivo pari al 60% del prezzo non ancora versato dal **Committente**, ai sensi dell'art. 6.1: tale importo dovrà essere versato a **Comecer** entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso.

3 - Ai sensi dell'art. 1373 c.c., il recesso del **Committente** avrà effetto solo ad avvenuto pagamento del corrispettivo di cui all'art. 8.2.

4 - **Comecer** potrà recedere dal presente **Contratto**, senza alcun onere, con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

9 - Salute e sicurezza sul lavoro.

1 - Il **Committente** garantisce la conformità del luogo di lavoro - nel quale i dipendenti/collaboratori di **Comecer** eseguiranno i **Servizi** - alle norme di legge vigenti in materia di sicurezza ed igiene ed in materia ambientale, alle quali si rinvia per ogni aspetto qui non considerato.

2 - In particolare, il **Committente** si impegna a promuovere, insieme a **Comecer**, la cooperazione ed il coordinamento al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto del **Contratto** previste dal D.Lgs. 81/2008 ("T.U. Sicurezza").

3 - Nel caso in cui i **Servizi** debbano essere eseguiti all'interno di zone classificate a rischio di presenza di radiazioni ionizzanti site presso le strutture del **Committente**, quest'ultimo si impegna a garantire che i **Servizi**: i) vengano effettuati nel più rigoroso rispetto delle istruzioni operative predisposte dalla stessa **Comecer** nonché delle misure indicate nel DUVR, ii) non comportino l'esposizione a livelli di intensità di dose di radiazione ionizzante superiori a 10 µSv/h oppure non comportino che la dose integrata per ogni intervento sia superiore a 40 µSv/giorno, iii) avvengano in ambienti e su superfici privi di contaminazione superficiale rimovibile.

4 - Inoltre, il **Committente** si obbliga a comunicare a **Comecer** ogni eventuale deroga rispetto a quanto previsto ai punti ii) e iii) che precedono, con almeno 3 (tre) giorni di preavviso rispetto alla data prevista per l'intervento. Tale deroga dovrà essere oggetto di valutazione preventiva tramite la compilazione dello specifico modulo MOD222 allegato alla Procedura IOS023 di **Comecer**.

10 - Riservatezza.

1 - Con il termine "Informazioni Riservate" è da intendersi qualsiasi tipo di informazione relativa a dati, disegni, modelli, fotografie, specifiche tecniche, standard di qualità, campioni ed altre descrizioni e/o dati relativi ai **Servizi** e/o ai **Pezzi di Ricambio** od alla loro utilizzazione, che siano identificate da **Comecer** con il termine di "confidenziali", "riservate" od altro termine avente il medesimo significato, od in riferimento alle quali **Comecer** richieda comunque l'applicazione delle disposizioni del presente articolo in materia di riservatezza. Inoltre, sono da intendersi a tutti gli effetti quali Informazioni Riservate, i prezzi e gli ulteriori termini economici contenuti nell'**Offerta**.

2 - In relazione alle Informazioni Riservate il **Committente** si impegna a:

- i) mantenere il vincolo di riservatezza ed a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di **Comecer**;
- ii) non utilizzarle per finalità e scopi che non siano quelli strettamente relativi all'esecuzione del presente **Contratto**. In ragione di quanto precede, il **Committente** si impegna, tra l'altro, a non utilizzare le Informazioni

Riservate per scopi commerciali, né al fine di realizzare servizi, prodotti e/o sistemi su di essi basati, ed a non cederli o darli in licenza a terzi a qualsiasi titolo;

- iii) qualora venisse richiesto dall'Autorità Giudiziaria di rivelare in tutto od in parte le Informazioni Riservate, il **Committente** dovrà darne pronta notizia a **Comecer** al fine di consentirle di avviare le necessarie iniziative legali a difesa del carattere riservato delle medesime informazioni.

3 - Il **Committente** si impegna, altresì, a rendere accessibili le Informazioni Riservate solamente ai propri dipendenti che ne dovessero aver conoscenza in ragione dell'attività che svolgono e solamente nella misura in cui sia necessario all'espletamento del loro incarico nell'ambito del presente **Contratto**. I dipendenti del **Committente** dovranno essere preventivamente edotti del carattere riservato delle suddette informazioni, del fatto che la titolarità delle stesse spetta a **Comecer** e delle obbligazioni e responsabilità a cui il **Committente** è soggetto ai sensi del presente **Contratto**. Inoltre, la divulgazione delle Informazioni Riservate non sarà consentita a soggetti terzi (collaboratori esterni, consulenti, etc.) se non previo consenso scritto di **Comecer** e previa sottoscrizione, da parte del soggetto esterno, di un accordo di riservatezza avente contenuto sostanzialmente identico a quanto qui previsto.

4 - Gli obblighi di riservatezza e non utilizzo qui contemplati non si estenderanno a quelle Informazioni Riservate che:

- i) al tempo in cui il **Committente** ne è venuto a conoscenza, e/o successivamente, siano divenuti di pubblico dominio (e ciò possa essere adeguatamente provato), sempre che ciò non sia dovuto all'inadempimento delle obbligazioni previste dal presente articolo o ad una condotta comunque contraria a norme di legge;
- ii) erano già in possesso del **Committente**, sempre che lo stesso sia in grado di dimostrare, con documentazione scritta, di averle sviluppate autonomamente o di averle legittimamente acquisite da terzi che non fossero soggetti, a loro volta, ad accordi di riservatezza.

5 - Resta inteso che il **Committente** non potrà fare copia o riprodurre in qualsiasi tipo di supporto (elettronico e/o cartaceo) le Informazioni Riservate, né avrà la facoltà di trasferirle al di fuori della propria sede, senza il previo consenso scritto di **Comecer**. In ogni caso, resta inteso che il **Committente** sarà sempre tenuto (i) a custodire ed archiviare le Informazioni Riservate in modo tale da garantirne la riservatezza e (ii) a restituire a **Comecer**, immediatamente a sua semplice richiesta, i supporti elettronici e/o cartacei contenenti le suddette informazioni e/o (iii) a provvedere, se così indicato da **Comecer**, alla loro distruzione.

6 - Fatto salvo un diverso accordo tra le parti, le obbligazioni di riservatezza e non uso qui previste si intendono assunte dal **Committente** per tutto il periodo di tempo di durata del presente **Contratto** e successivamente sino a quando non si verifichi una delle situazioni contemplate dalle lettere (a) e/o (b) dell'art. 10.4. Rimane salvo a favore di **Comecer** ogni diritto di utilizzo esclusivo delle Informazioni Riservate, anche dopo il verificarsi delle situazioni contemplate dalle lettere (a) e/o (b) dell'art. 9.4, qualora **Comecer** abbia e/o continui ad avere sulle stesse Informazioni Riservate dei diritti di privativa industriale.

11 - Clausola risolutiva espressa.

1 - **Comecer** avrà la facoltà di risolvere il presente **Contratto**, ai sensi ed effetti dell'art. 1456 del codice civile, qualora il **Committente** non adempia anche ad una sola delle seguenti previsioni contrattuali :

- i) alle obbligazioni previste a suo carico dall'art. 3.6 delle presenti Condizioni Generali; e/o
- ii) all'obbligazione di pagare i corrispettivi convenuti (a mente di quanto previsto dall'art. 6 delle presenti Condizioni Generali), qualunque sia l'importo dovuto, quando siano decorsi più di 15 (quindici) giorni dalla scadenza della relativa obbligazione; e/o
- iii) alle obbligazioni di riservatezza così come previste dall'art. 9 delle presenti Condizioni Generali; e/o
- iv) all'obbligo di ripristinare le condizioni atte a garantire lo svolgimento dei Servizi in sicurezza ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 delle presenti **Condizioni Generali**, quando siano decorsi più di 15 (quindici) giorni dalla data di denuncia da parte di **Comecer**.

2 - **Comecer** avrà, inoltre, la facoltà di sospendere l'esecuzione del presente **Contratto** ed eventualmente di risolverlo, ai sensi ed effetti dell'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui il **Committente** si trovi in stato di insolvenza grave che si potrà manifestare, tra l'altro, in presenza di assegni non coperti, cambiali protestate, procedure cautelari esecutive o similari a carico del suo patrimonio, mancato o ritardato adempimento agli impegni di pagamento, nonostante precedente contestazione e diffida scritta dell'altra parte, sempre che l'inadempiente non dimostri che ciò sia dovuto a giustificata contestazione del relativo titolo.

12 - Forza maggiore ed impedimenti all'esecuzione della prestazione.

1 - In ogni caso, **Comecer** è liberata dall'obbligo di adempiere qualora si verifichino eventi che rendano impossibile

lo svolgimento della prestazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi (anche di carattere locale ed aziendali), ritardi o cancellazione di voli o trasporti in genere, fermo fabbrica, indisponibilità dei Pezzi di Ricambio nel magazzino di **Comecer**, terremoti ed eventi atmosferici eccezionali, guerre e rivolte civili. In tale ipotesi, il **Committente** non ha diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo, mentre **Comecer** ha diritto a un compenso per la parte di opera posta in essere sino a questo momento, a prescindere dall'utilità che il **Committente** tragga dai lavori svolti oltre al rimborso delle spese sostenute.

2 – Le Parti convengono che, ove non diversamente previsto, nessuna di esse sarà responsabile di eventuali ritardi nell'adempimento o altro inadempimento dovuti all'emergenza COVID-19, a titolo meramente esemplificativo, in ragione dell'ottemperanza a provvedimenti governativi, disposizioni, regolamenti e raccomandazioni in materia; indisponibilità o ritardo nella consegna di materiali, componenti, servizi o altri beni necessari forniti da terze parti; mancanza e/o fermo di manodopera; ogni altro effetto o condizione derivante dall'adozione da parte della Parte interessata delle ragionevoli misure atte a fare fronte all'emergenza ("**Evento COVID-19**"). La Parte che subisce un Evento COVID-19 dovrà darne prontamente comunicazione scritta all'altra Parte (fermo restando che la mancata comunicazione non priverà la parte interessata del diritto al risarcimento del danno di tale diritto, se non nella misura in cui l'inadempimento all'obbligo di comunicazione pregiudichi l'altra parte) indicando il periodo di tempo per cui si prevede (ove ragionevolmente noto) che l'evento continui a produrre i suoi effetti e dovrà compiere ogni sforzo commercialmente ragionevole per porre fine all'inadempimento o ritardo e ridurre al minimo i suoi effetti nei confronti dell'altra parte. L'Evento COVID-19 deve considerarsi ritardo scusabile e le eventuali conseguenze e/o impatti sul corrispettivo per i Servizi saranno ragionevolmente determinati da Comecer.

13 - Variazioni - Invalidità.

1 - Variazioni o aggiunte saranno ritenute valide soltanto se convenute per iscritto e sottoscritte dalle **Parti**. L'eventuale nullità, totale o parziale di singole clausole non inficerà la validità delle restanti clausole contenute nelle presenti **Condizioni Generali**.

14 - Comunicazioni.

1 - Fatto salvo che non sia altrimenti previsto nel presente Contratto, le comunicazioni di una parte all'altra dovranno essere inviate via fax, o via e-mail e/o per corrispondenza agli indirizzi delle parti così indicati nell'Offerta o a ogni altro indirizzo che ciascuna delle parti comunichi successivamente all'altra.

15 - Legge applicabile e Foro esclusivamente competente.

1 - Il presente **Contratto** è soggetto alla legge italiana.

2 - Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione e/o applicazione e/o risoluzione del presente **Contratto** è devoluta all'esclusiva competenza del Tribunale di Bologna. Rimane, per altro, salva la facoltà da parte di **Comecer** di avviare l'azione giudiziale di fronte Tribunale del luogo ove il **Committente** abbia la propria sede legale e/o operativa od altrove.

16 – Protezione dei Dati Personali

Le Parti, nella loro qualità di Titolari autonomi del trattamento acconsentono e si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti nell'esecuzione o in dipendenza del presente **Contratto** nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale sulla protezione dei dati EU n. 2016/679 ("**GDPR**") e di ogni legge e provvedimento in materia di protezione dei dati personali di volta in volta applicabile (nel seguito, collettivamente "Leggi sulla protezione dei dati").

Il **Committente** si impegna a comunicare ai propri dipendenti che intrattengono rapporti operativi con **Comecer** (c.d. "**punti di contatto**") l'informativa resa da quest'ultima in relazione alle modalità e alle finalità del trattamento dei dati personali, nonché a trasmettere a **Comecer** copia della predetta informativa debitamente compilata e sottoscritta in caso di positiva manifestazione del consenso alle attività di trattamento per finalità di marketing e profilazione.

17 – Codice di Condotta – Modello Organizzativo

Il **Committente** dichiara di non essere incorso in alcuna violazione che possa determinare una sua responsabilità ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 231/01 (e sue successive modifiche ed integrazioni) e di non essere a conoscenza di indagini in corso da parte dell'autorità competente a tal riguardo. Il **Committente** dichiara di essere edotto del fatto che Comecer ha adottato un Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 ("**Modello**

Organizzativo”), e, nell’ambito di tale Modello, un proprio codice etico (“**Codice Etico Comecer**”) che il **Committente** dichiara di avere ricevuto e di accettare quale parte integrante del presente **Contratto**. Il **Committente**, pertanto, si impegna a ad operare in maniera conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa e dalle regole di condotta del Codice Etico Comecer e a non porre in essere – ed a far sì che i propri dipendenti e collaboratori non pongano in essere - alcuna condotta che possa determinare una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01, sia essa a favore dello stesso o di terzi. In caso di inosservanza, anche parziale, da parte del **Committente** alla presente disposizione e/o nel caso in cui le dichiarazioni rese dal medesimo si rivelino errate, non vere o non corrette, **Comecer** potrà risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. il presente **Contratto**, salvo in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno patito.